

**Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di
determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del
gas naturale ai fini delle gare d’ambito**

Versione approvata con la deliberazione 905/2017/R/GAS

SEZIONE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 164/00, le definizioni riportate nella Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con la deliberazione 775/2016/R/GAS e le seguenti definizioni:
- a) **Linee guida 7 aprile 2014** sono “le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014;
 - b) **RAB** è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
 - c) **stazione appaltante** è la stazione appaltante di cui all'articolo 1, del decreto 226/11;
 - d) **VIR** è il valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11;
 - e) **Legge 124/17** è la legge 4 agosto 2017, n. 124.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato A disciplina:
- a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità.

Articolo 3

Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB

- 3.1 La verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità è svolta secondo tre regimi:

- a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17.
- 3.2 Qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
- a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.
- 3.3 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.2, gli Enti locali possono richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
- a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
- 3.4 Accedono al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui al comma 3.1, lettere b) e c).

SEZIONE II

ASPETTI METODOLOGICI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCOSTAMENTO VIR-RAB

Articolo 4

Ambito geografico di riferimento

- 4.1 Gli scostamenti tra VIR e RAB vengono determinati per singolo Comune.

Articolo 5

Determinazione di VIR e RAB d'ambito

- 5.1 Ai fini della determinazione dello scostamento VIR-RAB d'ambito si considerano i valori di VIR e RAB di tutti i Comuni appartenenti all'ambito riferiti tutti alla stessa data.
- 5.2 Nei casi di disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, ai fini della determinazione dello scostamento d'ambito si assume il maggiore tra i due valori.

Articolo 6

Porzione della RAB di località rilevante ai fini del confronto

- 6.1 Ai fini del confronto con il VIR si considerano solo le porzioni della RAB di ciascuna località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 e comma 1-bis, del decreto 226/11.

Articolo 7

Composizione della RAB

- 7.1 Ai fini della determinazione della RAB di ciascuna località sono rilevanti le seguenti tipologie di cespiti:
- a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - b) fabbricati industriali;
 - c) impianti principali e secondari;
 - d) condotte stradali;
 - e) impianti di derivazione (allacciamenti);
 - f) gruppi di misura convenzionali;
 - g) gruppi di misura elettronici.
- 7.2 La RAB di ciascuna località, rilevante ai fini della comparazione con il VIR è pari alla somma algebrica delle seguenti poste:
- a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
 - b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
 - c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo).
- 7.3 La RAB di ciascun ambito territoriale è pari alla somma delle RAB dei singoli Comuni che appartengono al medesimo ambito territoriale.

Articolo 8

Determinazione della consistenza dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione della RAB

- 8.1 Il valore storico originario dei contributi è pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria.
- 8.2 Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d’ufficio dei contributi privati, previste dall’articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012.
- 8.3 Ai fini della determinazione della RAB, nel caso in cui l’impresa distributrice che gestisce il servizio abbia optato per l’opzione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, lo *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 è calcolato secondo la seguente formula:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} - \sum_t QA_{t,c}^{CONT}$$

dove:

- $ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo *stock* di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;
- $QA_{t,c}^{CONT}$ è la quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS.

Articolo 9

Data di riferimento della RAB

- 9.1 La RAB è riferita, di norma, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 in relazione al VIR. Su richiesta motivata della stazione appaltante, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell’anno $t-2$, la RAB può essere riferita alla medesima data.

Articolo 10

Allineamento temporale dei valori della RAB

10.1 Ai fini dell'aggiornamento dei valori della RAB all'anno t , di pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall'articolo 39 della RTDG per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l'aggiornamento viene effettuato in funzione:

- a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell'anno t ;
- c) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile;
- d) del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012;
- e) limitatamente alle imprese che hanno optato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, per l'opzione degrado dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti prima dell'anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 13 della RTDG.

SEZIONE III

**REGIME ORDINARIO INDIVIDUALE PER LA VERIFICA DEGLI
SCOSTAMENTI TRA VIR E RAB**

Articolo 11

Documentazione necessaria per le verifiche

11.1 Ai fini delle verifiche sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:

- a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
- b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali

osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;

- c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
- d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
- e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche.
- f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011.

Articolo 12

Acquisizione della documentazione necessaria per le verifiche

- 12.1 Fermo restando che la responsabilità per i dati trasmessi è in capo al singolo Ente locale concedente, tranne il caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, la documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 è trasmessa all'Autorità da parte della stazione appaltante, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.

Articolo 13

Tempi per le verifiche

- 13.1 L'Autorità effettua le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità di cui al comma 13.2 del presente Allegato A.
- 13.2 Le verifiche sono effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione.

Articolo 14

Iter procedurale di verifica dell'Autorità

- 14.1 L'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprende i seguenti stadi:
- a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;
- ed eventualmente:
- c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.

Articolo 15

Verifica formale di completezza

- 15.1 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta, l'Autorità lo segnala alla stazione appaltante.
- 15.2 A seguito della segnalazione di cui al comma 15.1 è necessaria una nuova acquisizione della documentazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del presente Allegato A.
- 15.3 Alla documentazione di cui al comma 15.2 si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 14 dell'Allegato A.

Articolo 16

Test parametrico di congruità del VIR

- 16.1 Il *test* parametrico di congruità è effettuato confrontando il VIR con il valore parametrico determinato secondo la seguente formula:

$$\bar{Y}_i = 72,95 \times D_1 + 84,71 \times D_2 + 714,96 \times (D_1 X_i) + 1049,83 \times (D_2 X_i) + 1281,45 \times (D_3 X_i)$$

dove:

\bar{Y}_i rappresenta il valore stimato dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$$D_i = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di} \\ & \text{punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un} \\ & \text{numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un} \\ & \text{numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di} \\ & \text{punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila;} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a} \\ & \text{50 mila} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;} \end{cases}$$

X_i rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i .

Articolo 17

Allineamento vite utili

- 17.1 Per i casi in cui il valore del VIR risulti maggiore del valore parametrico, come individuato all'articolo 16, l'Autorità procede a ricalcolare il VIR sulla base di vite utili omogenee con quelle adottate ai fini della regolazione tariffaria.
- 17.2 Contestualmente al riallineamento delle vite utili, l'Autorità procede a verificare che nel VIR non siano compresi elementi che non rientrino nell'ambito dei cespiti di località, quali ad esempio i concentratori.
- 17.3 L'Autorità procede al confronto del VIR riallineato e corretto per tenere conto degli aggiustamenti di cui al comma 17.2, secondo quanto previsto al precedente punto 17.1, con la RAB, al fine di verificare se lo scostamento tra le due grandezze risulti superiore al 10%.

Articolo 18

Analisi per indici

- 18.1 Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* previsti dagli articoli 16 e 17 del presente Allegato A, l'Autorità procede all'analisi per indici. Ai fini dell'analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014:
 - a) costo medio costruzione condotte (euro/m);
 - b) costo medio impianto derivazione d'utenza (euro/impianto);

- c) costo medio impianto derivazione d'utenza per punto di riconsegna (euro/pdr);
- d) costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- e) costo per rinterri e rinfiacco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- f) ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);
- g) ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

Articolo 19

Dichiarazione sull'applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014

- 19.1 Per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c), di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari.

Articolo 20

Analisi delle giustificazioni di dettaglio

- 20.1 Per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente Allegato A e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19, l'Autorità procede:
- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

SEZIONE IV

REGIME SEMPLIFICATO INDIVIDUALE PER COMUNE

Articolo 21

Documentazione da rendere disponibili per l'accesso al regime semplificato individuale per Comune

- 21.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, di cui al comma 3.1, lettera b), sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
- a) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014.
- 21.2 Sono in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

Articolo 22

Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti in regime semplificato individuale

- 22.1 La stazione appaltante comunica all'Autorità secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture l'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale relativi ai Comuni di uno stesso ambito.

Articolo 23

Verifiche a campione dell'Autorità

- 23.1 L'Autorità, a campione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB di cui all'articolo 22, può richiedere l'invio della documentazione prevista per il regime ordinario dall'Articolo 11.
- 23.2 Nei casi si cui al precedente comma l'Autorità effettua le verifiche previste per il regime ordinario individuale.

SEZIONE V

REGIME SEMPLIFICATO D'AMBITO

Articolo 24

Documentazione da rendere disponibile all'Autorità

- 24.1 Ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB semplificata d'ambito, di cui al precedente comma 3.1, lettera c), la stazione appaltante rende disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.
- 24.2 La modulistica relativa alla certificazione è stabilita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture.

Articolo 25

Requisiti del soggetto certificatore

- 25.1 L'Autorità ritiene idonee ai fini dell'ammissione al regime semplificato d'ambito le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui al comma 25.2.
- 25.2 Il soggetto certificatore terzo deve possedere i seguenti requisiti:
- adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - requisiti di onorabilità;
 - requisiti di indipendenza.
- 25.3 I requisiti professionali sono definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014.
- 25.4 I soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:
- i. non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - ii. non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

- iii. non avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
- iv. non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

25.5 Nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:

- i. non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- ii. non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
- iii. non devono essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- iv. non devono avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
- v. non possono assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini delle punti ii. e iii.

25.6 Gli Enti locali danno trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate ai fini del presente provvedimento, pena l'inammissibilità al regime semplificato d'ambito.

Articolo 26

Incarico alla stazione appaltante

- 26.1 L'Ente locale può incaricare quale soggetto certificatore la medesima stazione appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali.

Articolo 27

Verifiche da parte dell'Autorità

- 27.1 L'Autorità verifica la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni rese disponibili ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- 27.2 I termini delle verifiche decorrono dalla data di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 24.
- 27.3 L'Autorità entro 30 giorni dalla data di acquisizione comunica alla stazione appaltante l'esito della verifica.
- 27.4 L'Autorità si riserva di effettuare a campione verifiche puntuali. In tali casi l'Autorità chiederà alla stazione appaltante di rendere disponibile la documentazione prevista per il regime ordinario individuale, di cui all'articolo 11. In tali casi, per le tempistiche, si applicano le disposizioni previste per il regime ordinario.

SEZIONE VI

IDONEITA' DEI VIR AI FINI TARIFFARI

Articolo 28

Idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari

- 28.1 I VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica sono considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.
- 28.2 Nei casi di inidoneità l'Autorità procede a trasmettere le proprie osservazioni alla stazione appaltante affinché ne tenga conto nella predisposizione dei bandi di gara. Tali osservazioni sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

- 28.3 L'Autorità, nell'ambito delle attività previste dal comma 9.2 del decreto 226/11, come disciplinato nell'Allegato B, procede a verificare che i valori del VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi del presente Allegato A.
- 28.4 Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità, l'Autorità ne dà evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi dell'Allegato B, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari.
- 28.5 Le osservazioni di cui al precedente comma 28.4 sono trasmesse alla stazione appaltante e sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

Articolo 29

Limitazioni al riconoscimento del VIR

- 29.1 Nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 28 della presente Allegato, si considera:
- a) il valore calcolato applicando le Linee Guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - b) il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 16 del presente Allegato A.